



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

924

in data

19/09/2014

OGGETTO:

COMUNE DI DECIMOMANNU C/ORRÙ GIOVANNA E PIÙ -
APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1°SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle Performance e del Peg anno 2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26/6/2014 di nomina del Responsabile del 1° Settore;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Premesso che:

- il Sig. Stefano Locci conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la Sig. ra Giovanna Orrù, personalmente e nella sua qualità di genitore esercente la potestà sull'allora minore Lorenzo Meloni, nonché i Sig.ri Simona, Ettore e Filippo Meloni, al fine di ottenere la risoluzione del preliminare di vendita stipulato tra le predette parti per asserito inadempimento a trasferire, unitamente agli altri terreni oggetto del contratto, anche lo stradello di 327 mq. distinto in Catasto al Foglio 14, mappale 759, in quanto, secondo l'Amministrazione comunale, di proprietà del Comune di Decimomannu in qualità di strada pubblica, oltre che il risarcimento del danno;

- che in tale causa, contraddistinta al n. 6293/2008 R.G.C., Giudice Dott. Aquaro, ora Dott. Piana, i convenuti contestavano la domanda, chiedendone il rigetto e domandando ed ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del Comune di Decimomannu, al fine di sentire accertare e dichiarare che lo stradello distinto in Catasto al Foglio 14, mappale 759, fosse di loro proprietà e non già bene pubblico di proprietà del predetto Comune;

Preso atto che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 29/05/2009 si stabiliva:

- 1) di resistere in giudizio avverso l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, di cui sopra, notificato in data 28/02/2009 ed acquisito con prot. n. 3113 del 03/03/2009;
- 2) di conferire incarico di assistenza legale per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell'Amministrazione agli Avv. Giuseppe Macciotta e Giuseppe Martelli, con studio legale allora in Cagliari Viale Regina Margherita n. 30;

Considerato che nel piano di lottizzazione Salis Giuseppina e più, individuato sul fondo adiacente a quello di proprietà dei Signori Orrù e Meloni, il Comune di Decimomannu aveva impegnato quale strada di accesso alla lottizzazione, il sopra indicato stradello, indicandolo come via pubblica e rilasciando al Sig. Pierluigi Fois apposita concessione edilizia per l'esecuzione sullo stesso stradello delle opere di urbanizzazione;

Verificato che:

- le Sig.re Giovanna Orrù e Simona Meloni hanno promosso anche un ricorso per reintegro nel possesso dello stradello in questione, davanti al Tribunale di Cagliari, Giudice Dott.ssa Campus, distinto al R.G. 669/2012, contro il Comune di Decimomannu e il Sig. Pierluigi Fois per effetto delle opere di urbanizzazione realizzate da quest'ultimo. Tale giudizio, per quanto riguarda il Comune di Decimomannu, terminava con l'Ordinanza del 14 giugno 2012, con la quale il Giudice adito dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti della medesima amministrazione e condannava i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Decimomannu, delle spese e delle competenze del giudizio;

- i Sig.ri Giovanna Orrù, Simona Meloni e Filippo Meloni hanno proposto anche il ricorso n. 110/2008 nanti il Tar Sardegna contro il Comune di Decimomannu e le Sig.re Giuseppina e Maria Rosaria Salis, avente ad oggetto il diniego al rilascio di autorizzazione edilizia per accertamento di conformità di un cancello carrabile, relativo allo stradello di cui trattasi (ricorso attualmente pendente e non ancora definito nel merito);

- la Sig.ra Giovanna Orrù ha proposto anche il ricorso n. 74/2010 nanti il Tar Sardegna, contro il Comune di Decimomannu, avente ad oggetto l'impugnazione di un'ordinanza comunale che imponeva la rimozione di un manufatto, sempre in relazione al predetto stradello (ricorso attualmente pendente e non ancora definito nel merito);

- la Sig.ra Giovanna Orrù ha presentato ulteriormente anche il ricorso n. 26/2012 nanti il Tar Sardegna contro il Comune di Decimomannu e il Sig. Pierluigi Fois, avente ad oggetto l'impugnazione della proroga della concessione edilizia ottenuta dal Sig. Fois (vicenda sempre connessa alla proprietà dello stradello in questione). Anche tale ricorso risulta pendente in attesa dell'udienza di merito, stante la necessità, come evidenziato dallo stesso TAR Sardegna, della previa definizione della causa nanti il Giudice Civile volta ad accertare la proprietà dello stradello di cui trattasi (cfr. Ordinanza TAR Sardegna n. 50/2012);

Atteso che:

- lo stradello oggetto del contendere risulta attualmente impegnato nel Piano di lottizzazione Salis Giuseppina e più "Is Bagantinus" come viabilità e ad esso non risulta associato alcun indice volumetrico e per detto stradello verrebbe comunque mantenuto l'uso viario anche nell'ipotesi progettuale di lottizzazione prevista dal Sig. Locci Stefano in qualità di acquirente degli Orrù;

- l'aspettativa dell'attore riguarda pertanto il trasferimento della superficie individuata come area privata e non quale area demaniale, al fine di veder contestualmente trasferita la volumetria associata allo stradello, pari a mq 327 x 1,5 = 490,5 mc di volume territoriale;

Preso atto che:

- è pervenuta a questa Amministrazione con nota registrata al n. 3999 del protocollo generale in data 13/03/2014, una proposta di transazione da parte dei Sigg.ri Orrù e Meloni, tramite il legale dell'Amministrazione, proposta che è stata esaminata dal Comune e rivista con l'ausilio dei legali incaricati dall'Amministrazione comunale. Tale proposta, così come rivista dal Comune, è stata ritenuta conveniente, come si evince anche dalle apposite relazioni e pareri legali in tal senso, depositati agli atti d'ufficio;

- le parti in causa convengono in merito alla natura di strada, che sia pubblica o privata, del bene conteso, tale da rivelarsi presupposto indispensabile per l'accesso alle diverse lottizzazioni; l'ipotesi di accordo pertanto appare conveniente per il Comune, in quanto l'Amministrazione manterebbe la strada in oggetto che continuerebbe ad essere adibita a questa funzione, riconoscendo unicamente la volumetria territoriale di 490,5 mc relativa a detto bene, da utilizzarsi in funzione del redigendo piano di lottizzazione;

- la proposta transattiva, nel suo contenuto, trova la sua origine nella nota prot. n. 5803 del 25 maggio 2011, nella quale il Sindaco pro tempore manifestava la volontà di transigere la controversia, riconoscendo unicamente la volumetria territoriale di 490,5 mc relativa al bene conteso, da utilizzarsi in funzione del redigendo piano di lottizzazione;

- con successiva nota n. 2510 del 05/02/2013 lo stesso legale rappresentante dell'Amministrazione comunale confermava detta volontà, specificando che ogni opera di interesse della Sig.ra Orrù e della sua famiglia può e deve essere realizzata a spese della medesima famiglia nell'ambito della sua proprietà, debitamente autorizzata, se necessario e se legittimo, dall'Amministrazione comunale;

Considerato che in relazione alle spese legali dei giudizi in corso e già definiti, si manifesta la volontà di compensarle, ad eccezione delle spese legali già liquidate dal Giudice dott.ssa Campus nell'ambito del ricorso per reintegrazione nel possesso rg n. 669/2012 per il tramite dell'ordinanza che ha definito il giudizio per il Comune;

Evidenziato che il mancato accordo, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenerne, all'esito del giudizio, il bene di cui trattasi di proprietà dei Sigg.ri Orrù - Meloni, esporrebbe il Comune di Decimomannu alle pretese risarcitorie dei suddetti signori, con soccombenza, oltre che nel suddetto giudizio, anche negli altri giudizi pendenti presso il TAR Sardegna, anche sotto il profilo delle spese processuali;

Atteso che con Deliberazione n. 75 del 24/07/2014 la Giunta Comunale:

- ha preso atto dell'ipotesi di accordo transattivo per la definizione della controversia tra il Comune di Decimomannu/Orrù Giovanna e più;

- ha rinviato al Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau tutti gli adempimenti gestionali necessari a tutelare nella maniera migliore gli interessi dell'Ente anche qualora necessario definendo la controversia transattivamente tra Comune di Decimomannu c/ Orru' Giovanna e piu';

- ha dato atto che le spese legali dei giudizi in corso e già definiti, dovranno intendersi compensate, ad eccezione delle spese legali già liquidate dal Giudice dott.ssa Campus nell'ambito del ricorso per

reintegrazione nel possesso rg n. 669/2012 per il tramite dell'ordinanza che ha definito il giudizio per il Comune, che dovranno essere corrisposte prima della sottoscrizione dell'atto transattivo;

Ritenuto dover approvare l'accordo transattivo necessario alla definizione della controversia tra Comune di Decimomannu c/ Orru' Giovanna e piu', che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la controparte ha provveduto al pagamento delle spese legali come da attestazione di versamento n. 0305978339898101484387043870IT del 12/09/2014 di €. 1.472,00 e n. 0305978341917809484387043870IT del 18/09/2014 di €. 840,54, per complessivi €. 2.312,54;

Acquisiti i seguenti preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 8//2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1018 del 16/09/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1018 del 16/09/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare l'accordo transattivo per la definizione della controversia tra Comune di Decimomannu c/ Orru' Giovanna e piu', che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e che verrà siglato dalle parti;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: COMUNE DI DECIMOMANNU C/ORRÙ GIOVANNA E PIÙ - APPROVAZIONE ATTO DI
TRANSAZIONE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 19/09/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 23/09/2014 al 08/10/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata

Tra

Dott.ssa Donatella Garau, nata a _____ il _____, Responsabile del 1° Settore del Comune di Decimomannu, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Decimomannu che rappresenta, Codice Fiscale 80013450921, in forza del Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014, adottato ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che, seppur non allegato, costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente custodito;

DA UNA PARTE

e

la Sig.ra GIOVANNA ORRU', nata a Decimomannu il 17/08/1953, CF. RROGN53M57D259J,

residente in Decimomannu, Via Is Bagantinus 48;

il Sig. LORENZO MELONI, nato a Cagliari il 08/06/1995, CF. MLNLNZ95L08B354U, residente in Decimomannu, Via Is Bagantinus 48;

l'Avv. Carlo Dessì, dello Studio Legale degli Avv.ti Angelo Plaisant e Carlo Dessì, in rappresentanza della Sig.ra SIMONA MELONI, nata a Cagliari il 23/05/1981, CF. MLNSMN81E63B354G, residente in Decimomannu, Via Is Bagantinus 48 e domiciliata presso lo studio Legale sito in Via Dante n. 89 a Cagliari, in virtù di Procura Speciale alle liti, debitamente acquisita agli atti;

il Sig. ETTORE MELONI, nato a Decimomannu il 05/06/1977, CF. MLNTTR77H05D259F, residente in Decimomannu, Via Is Bagantinus 48;

il Sig. FILIPPO MELONI, nato a Decimomannu il 11/03/1972, CF. MLNFPP72C11D259B,

residente in Decimomannu, Via San Sperate 68;

tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, nella Via Dante n. 89, presso lo studio degli Avv.ti Angelo Plaisant e Carlo Dessì che li rappresentano

l'Avv. Carlo Dessì in rappresentanza dello Studio Legale degli Avv.ti Angelo Plaisant e Carlo Dessì, che partecipa al presente atto in nome proprio e in rappresentanza dell'Avv. Angelo Plaisant, legali incaricati dai Sigg. Orrù/Meloni;

l'Avv. Giuseppe Martelli, che partecipa al presente atto in nome proprio e in rappresentanza dell'Avv. Giuseppe Macciotta, legali incaricati dall'Amministrazione Comunale di Decimomannu;

- **PREMESSO**

A) che i Signori Orrù e Meloni sopra indicati sostengono di essere comproprietari, ciascuno per la relativa quota, dell'immobile adibito a civile abitazione sito nel Comune di Decimomannu - Via Is Bagantinus n. 48 - e del vasto fondo circostante distinto in Catasto al Foglio 14, mappali 664 - 663 - 176 - 177 - 178 - 204 - 759 ubicato nella Zona "C" del PUC;

B) che a detto fondo si accede attraverso uno stradello sterrato di 327 mq. distinto in Catasto al Foglio 14, mappale 759, che i predetti signori sostengono essere loro pervenuto per testamento olografo dal Signor Bruno Meloni, coniuge della Signora Giovanna Orrù e padre di Lorenzo, Simona, Ettore e Filippo Meloni e che il Sig. Bruno Meloni avrebbe, a sua volta, acquistato il suddetto stradello per il tramite di apposito atto notarile a rogito Notaio Barca Cao del 24/09/1937, Rep. 6033, Vol. 4430, trascritto il 22/12/1937 presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari a Casella n. 14178, Vol. 1663;

C) con distinti e autonomi contratti preliminari di compravendita in data 29/06/2006 i Signori Orrù e Meloni si obbligavano a vendere gli immobili descritti ai precedenti capi

A) e B) incluso lo stradello di 327 mq. distinto in Castato al Foglio 14, mappale 759, al Signor Stefano Locci nella sua qualità di titolare della omonima impresa, con sede in Assemini, il quale si obbligava ad effettuare l'acquisto al fine di destinare i predetti immobili ad una nuova lottizzazione per la loro intera estensione, in quanto rientranti nella Zona "C" del P.U.C. destinata all'attuazione di piani di lottizzazione o all'insediamento di nuovi complessi residenziali;

- D) che nel piano di lottizzazione Salis Giuseppina e più, individuato sul fondo adiacente a quello di proprietà dei Signori Orrù e Meloni, il Comune di Decimomannu aveva impegnato, quale strada di accesso alla lottizzazione, il suindicato stradello, indicandolo come via pubblica – ritenendolo tale - rilasciando una concessione edilizia in favore del Signor Pierluigi Fois per l'esecuzione sullo stesso delle opere di urbanizzazione;
- E) che tale situazione induceva il Sig. Stefano Locci a convenire in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la Sig. ra Giovanna Orrù, personalmente e nella sua qualità di genitore esercente la potestà sull'allora minore Lorenzo Meloni, nonché i Sig.ri Simona, Ettore e Filippo Meloni, al fine di ottenere la risoluzione del preliminare di vendita sopra citato per asserito inadempimento a trasferire, unitamente agli altri terreni oggetto del contratto, anche lo stradello di 327 mq. distinto in Castato al Foglio 14, mappale 759, in quanto, secondo l'amministrazione comunale, di proprietà del Comune di Decimomannu in quanto strada pubblica, oltre che il risarcimento del danno;
- F) che in tale causa, contraddistinta al n. 6293/2008 R.G.C., Giudice Dott. Aquaro, ora Dott. Piana, i convenuti contestavano la domanda, chiedendone il rigetto e domandando ed ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del Comune di Decimomannu, al fine di sentire accertare e dichiarare che lo stradello distinto in

Catasto al Foglio 14, mappale 759, fosse di loro proprietà e non già bene pubblico di proprietà del Comune di Decimomannu, il quale a sua volta contestava la domanda rivolta nei propri confronti chiedendone il rigetto, sostenendo, come detto, che tale stradello fosse strada pubblica comunale;

- G) che inoltre, le Sig.re Giovanna Orrù e Simona Meloni promuovevano anche un ricorso per reintegra nel possesso dello stradello in questione, davanti al Tribunale di Cagliari, Giudice Dott.ssa Campus, distinto al R.G. 669/2012, contro il Comune di Decimomannu e il Sig. Pierluigi Fois per effetto delle opere di urbanizzazione realizzate da quest'ultimo. Tale giudizio, per quanto riguarda il Comune di Decimomannu, terminava con l'Ordinanza del 14 giugno 2012, con la quale il Giudice adito dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti della medesima amministrazione e condannava i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Decimomannu, delle spese e delle competenze del giudizio;
- H) che i Sig,ri Giovanna Orrù, Simona Meloni e Filippo Meloni proponevano anche il ricorso n. 110/2008 nanti il Tar Sardegna contro il Comune di Decimomannu e le Sig.re Giuseppina e Maria Rosaria Salis, avente ad oggetto il diniego al rilascio di autorizzazione edilizia per accertamento di conformità di un cancello carrabile, relativo allo stradello di cui trattasi (ricorso attualmente pendente e non ancora definito nel merito);
- I) che la Sig.ra Giovanna Orrù proponeva anche il ricorso n. 74/2010 nanti il Tar Sardegna, contro il Comune di Decimomannu, avente ad oggetto l'impugnazione di un'ordinanza comunale che imponeva la rimozione di un manufatto, sempre in relazione al predetto stradello (ricorso attualmente pendente e non ancora definito nel merito);

- J) che la Sig.ra Giovanna Orrù presentava ulteriormente anche il ricorso n. 26/2012 nanti il Tar Sardegna contro il Comune di Decimomannu e il Sig. Pierluigi Fois, avente ad oggetto l'impugnazione della proroga della concessione edilizia ottenuta dal Sig. Fois (vicenda sempre connessa alla proprietà dello stradello in questione). Anche tale ricorso risulta pendente in attesa dell'udienza di merito, stante la necessità, come evidenziato dallo stesso TAR Sardegna, della previa definizione della causa nanti il Giudice Civile volta ad accertare la proprietà dello stradello di cui trattasi (cfr. Ordinanza TAR Sardegna n. 50/2012);
- K) che, nel contempo, le parti di cui sopra hanno reciprocamente manifestato la propria disponibilità a definire la controversia relativa allo stradello in modo tale da porre fine, perlomeno tra di loro, a tutte le controversie in corso. In particolare le parti intendono comporre la controversia in ordine alla proprietà del suindicato stradello mantenendone l'uso viario così come previsto negli strumenti urbanistici ma trasferendone la volumetria territoriale di mc. 490,50 sui terreni di cui alla suindicata lettera A) di proprietà dei Signori Orrù e Meloni.
- L) Che, con Deliberazione n. 75 del 24/07/2014 la Giunta Comunale ha:
- preso atto dell'ipotesi di accordo transattivo per la definizione della controversia tra il Comune di Decimomannu/Orrù Giovanna e più;
 - rinviato al Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau tutti gli adempimenti gestionali necessari a tutelare nella maniera migliore gli interessi dell'Ente anche qualora necessario definendo la controversia transattivamente tra Comune di Decimomannu c/ Orru' Giovanna e piu';
 - dato atto che le spese legali dei giudizi in corso e già definiti, dovranno intendersi compensate, ad eccezione delle spese legali già liquidate dal Giudice dott.ssa Campus nell'ambito del ricorso per reintegrazione nel possesso rg n. 669/2012 per il tramite

dell'ordinanza che ha definito il giudizio per il Comune, da corrispondersi prima della sottoscrizione dell'atto transattivo;

M) che la controparte ha provveduto al pagamento delle predette spese legali;

N) che con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. ____ del _____ è stato approvato l'accordo transattivo per la definizione della controversia tra Comune di Decimomannu c/ Orru' Giovanna e piu';

Quanto precede premesso, le parti, come indicate in epigrafe, convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1

La pre messa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto e deve pertanto intendersi qui riprodotta.

Articolo 2

Il Comune di Decimomannu, tenuto conto della superficie di mq. 327 dello stradello distinto in Catasto al Foglio 14, mappale 759, cui non era inizialmente riconosciuto alcun indice volumetrico, si impegna ad attribuire ai terreni di proprietà dei Signori Orrù e Meloni indicati alla superiore lettera A) della pre messa un volume territoriale aggiuntivo di mc. 490,50 (327 mq. X 1,5) nel futuro Piano di Lottizzazione che verrà realizzato sul medesimo fondo sulla base degli elaborati progettuali presentati dal Sig. Stefano Locci o da chi dovesse legittimamente subentrare al suo posto.

Articolo 3

I Signori Orrù e Meloni, da parte loro, riconoscono l'utilizzo quale uso viario pubblico dello stradello in Comune di Decimomannu, distinto nel catasto al Foglio n. 14, mappale n. 759 di 327 mq. indicato in pre messa, rinunciando a rivendicarne la proprietà.

Articolo 4

Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti dichiarano di rinunciare

reciprocamente alle domande, alle azioni ed agli atti giudiziari già proposti, e di non aver più nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque concernenti o connessi con i procedimenti di cui alle lettere F), H), I), J) della premessa, i cui giudizi potranno eventualmente proseguire nei confronti dei terzi estranei alla sottoscrizione del presente atto.

Di conseguenza, nella controversia contraddistinta al n. 6293/2008 R.G.C., Giudice Dott. Piana, i Sig. ri GIOVANNA ORRU', LORENZO MELONI, SIMONA MELONI, ETTORE MELONI, FILIPPO MELONI, come sopra rappresentati, dichiarano di rinunciare a tutte le domande proposte nei confronti del Comune di Decimomannu, così come ai relativi atti ed azioni.

Il Comune di Decimomannu come sopra rappresentato dichiara di accettare la predetta rinuncia.

In relazione ai ricorsi n. 110/2008, 74/2010 e 26/2012, pendenti nanti il TAR Sardegna, i ricorrenti dichiarano, con il presente atto, la loro sopravvenuta carenza di interesse. Apposita e specifica dichiarazione in tal senso verrà depositata dai medesimi ricorrenti in ciasuno dei sopra indicati ricorsi.

Articolo 5

Le spese legali relative a tutti i giudizi indicati in premessa ancora pendenti devono intendersi integralmente compensate tra le parti che sottoscrivono il presente accordo ed i rispettivi legali, l'Avv. Giuseppe Martelli, che sottoscrive il presente atto in nome proprio e anche per l'Avv. Giuseppe Macciotta e l'Avv. Carlo Dessì, che sottoscrive il presente atto in nome proprio e anche per l'Avv. Angelo Plaisant, sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P., con l'eccezione delle spese legali liquidate con l'Ordinanza rep 2257/2012, già registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari nel ricorso nanti il Giudice Civile Dott.ssa Campus, rac 669/2012. Spese che si dà atto siano state già corrisposte alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, imposte, tasse e diritti sono a carico del Comune di Decimomannu e dei Sigg. Orrù/Meloni da dividersi in parti uguali.

Ai fini fiscali si richiede la registrazione del presente atto in misura fissa, € 200,00, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss. mm. e ii., Approvazione del testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

La presente scrittura privata redatta in cinque originali, sottoscritta dalle parti, si compone di n. ____ (_____) pagine fin qui.

Letto, firmato e sottoscritto.

Decimomannu, _____

COMUNE DI DECIMOMANNU

AVV. GIUSEPPE MARTELLI

AVV. GIUSEPPE MACCIOTTA

GIOVANNA ORRU'

LORENZO MELONI

SIMONA MELONI

ETTORE MELONI

FILIPPO MELONI

AVV. ANGELO PLAISANT

AVV. CARLO DESSI'